



2025 FASCICOLO III

Aurora Maggi

**Oltre il limbo giuridico della persona minore:
nota alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale**

18 settembre 2025



Aurora Maggi

Oltre il limbo giuridico della persona minore:

Nota alla sentenza n. 68 del 2025, Corte costituzionale*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le questioni di legittimità costituzionale e le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Presidente del Consiglio dei ministri – 3. Il perimetro della questione e la centralità dell'interesse della persona minore – 4. Il nesso tra volontà procreativa e responsabilità genitoriale – 5. Considerazioni conclusive.

Abstract: *This paper examines the Italian Constitutional Court's recent ruling on the constitutionality of Article 8 of Law no. 40/2004 concerning the legal status of children born through medically assisted procreation (MAP) carried out abroad by same-sex female couples. The Court limited its analysis strictly to the child's status (status filiationis), excluding broader questions such as the right to parenthood for same-sex couples or the prohibition of surrogacy. Central to the judgment is the best interest of the child, which serves as the sole criterion guiding the constitutional scrutiny. By excluding other intersecting yet distinct legal claims, the Court emphasizes the need for clear, focused evaluation of the child's fundamental rights, especially in light of their heightened vulnerability. This methodological choice does not deny the relevance of other legal interests but underscores their irrelevance within the scope of this specific case. The judgment thus reflects a deliberate constitutional strategy to safeguard the child's legal protection in an effective and timely manner.*

1. Introduzione

Con la [sentenza n. 68 del 2025](#) la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul tema della genitorialità intenzionale in coppie *same sex*, affrontando la questione, già in parte emersa nella giurisprudenza più recente¹, del riconoscimento dello *status filiationis* della/del figlia/o nata/o da procreazione medicalmente assistita (d'ora in avanti PMA) eterologa all'estero in ambito di omogenitorialità – nel caso di specie – femminile².



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Aurora Maggi è Dottoranda in Diritto Pubblico Comparato presso l'Università degli Studi di Siena.

¹ Cfr. Corte cost., sentt. [n. 76 del 2016](#), [n. 221 del 2019](#), [n. 230 del 2020](#), [n. 32 del 2021](#).

² Cfr. S. STEFANELLI, *Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a.*, in [GenIUS](#), 2023, 1 e ss. V. anche M. GATTUSO, *Un bambino e le sue mamme: dall'invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40*, in [Questione Giustizia](#), 2023, 1 e ss.



La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 40 del 2004 (recante le "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), accogliendo in parte le questioni sollevate.

La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale in progressivo affinamento, che ha messo in luce, pur nella riaffermata discrezionalità del legislatore, i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento che investono le persone minori nate in una famiglia omogenitoriale, specialmente in relazione all'assenza di un pieno e immediato riconoscimento del legame genitoriale con la madre intenzionale. È proprio tale vuoto normativo a essere stato nuovamente sottoposto al vaglio della Corte, con riferimento alla possibile violazione del principio personalista (art. 2 Cost.), del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost.) e del superiore interesse della/del fanciulla/o, sancito da fonti costituzionali, sovranazionali e internazionali³.

Nel quadro delineato, la presente analisi si propone di ricostruire, nella prima sezione, le origini della questione di legittimità costituzionale e le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Presidente del Consiglio dei ministri, esaminate e rigettate dalla Corte. Le sezioni successive sono dedicate all'approfondimento dell'iter argomentativo dei/delle giudici costituzionali, con particolare attenzione all'evoluzione del diritto vivente e alla valorizzazione del consenso quale fondamento della responsabilità genitoriale.

2. Le questioni di legittimità costituzionale e le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Presidente del Consiglio dei ministri

Con [ordinanza del 26 giugno 2024](#), il Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004⁴, nonché dell'art. 250 c.c., nella parte in cui impediscono il riconoscimento della madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, e impongono la cancellazione dell'atto di nascita che include entrambe le madri. La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento in cui la Procura chiedeva la cancellazione della madre intenzionale da un atto di nascita di una persona minore nata tramite PMA di tipo eterologo.

Il giudice rimettente ha ritenuto che tale normativa violi gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, co. 1, Cost.; quest'ultimo è invocato in relazione a una pluralità di fonti sovranazionali e internazionali: gli artt. 8 e 14 CEDU, per come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani;

³ Cfr. [Corte cost., sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), punto 1 e ss. del *Ritenuto in fatto*.

⁴ Per un'analisi delle contraddizioni della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita cfr. a M. P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020, 159-218 e 295-303. V. anche B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative: riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano, 2017, 17 e ss.



l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata con legge n. 176 del 1991) e, infine, agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 (ratificata con legge n. 77 del 2003).

Nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Governo, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale andasse dichiarata inammissibile, o comunque non fondata. Due le eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

La prima riguarda il presunto difetto di interpretazione costituzionalmente conforme da parte del giudice rimettente, il quale non avrebbe tentato di valorizzare, alla luce del diritto vivente, l'istituto dell'adozione in casi particolari (art. 44, co. 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983) come strumento idoneo a garantire la tutela dell'interesse della persona minore. Secondo la Presidenza del Consiglio, l'interpretazione della Corte di cassazione avrebbe ormai superato i limiti strutturali dell'istituto, rendendo la situazione normativa attuale diversa da quella già esaminata dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 32 del 2021](#)⁵. La seconda eccezione attiene invece al rischio che la Corte costituzionale travalichi i limiti della propria funzione, sostituendosi al legislatore in un ambito – quello della filiazione – che richiede scelte di sistema e soluzioni normative organiche. Tale preoccupazione era già stata espressa dall'Avvocatura generale dello Stato nel giudizio deciso con la [sentenza n. 32 del 2021](#), mettendo in guardia contro il pericolo di provocare una disarmonia sistematica in assenza di un intervento legislativo complessivo⁶.

Entrambe le eccezioni sono state ritenute infondate dalla Corte, nel solco della sua recente giurisprudenza, volta a “rendere giustizia costituzionale” e ad andare nel merito delle questioni, attraverso un ridimensionamento della interpretazione conforme e della discrezionalità del legislatore⁷.

⁵ In questa pronuncia, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell'art. 250 c.c., sollevate dal Tribunale di Padova, nella parte in cui non consentono il riconoscimento della madre intenzionale del minore nato da PMA in una coppia omosessuale femminile, in assenza dei presupposti per l'adozione in casi particolari. Pur riconoscendo un grave vuoto di tutela per i figli nati da tali progetti genitoriali, la Corte ha ritenuto necessario un intervento del legislatore, cui ha rivolto un pressante monito a garantire i diritti del minore e a colmare l'attuale disparità di trattamento rispetto ai nati in coppie eterosessuali.

Per un ulteriore approfondimento cfr. A. SCHILLACI, *Non imposta né vietata: l'omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico*, in [GenIUS](#), 2021, 1 e ss.

⁶ Cfr. Corte cost., [sent. 9 marzo 2021, n. 32](#), punto 4 del *Ritenuto in fatto*.

⁷ Sul punto cfr. T. GROPPI, *La Corte e 'la gente': uno sguardo 'dal basso' all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 2019, 408 e ss. V. anche G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in [Questione Giustizia](#), 2020, 1 e ss. Inoltre, cfr. M. RUOTOLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l'esigenza di rendere giustizia costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 2015, 2 e ss.



La Corte ha chiarito che la prima eccezione non lamenta una vera omissione di interpretazione conforme, ma piuttosto presuppone che l'adozione in casi particolari sia, di per sé, uno strumento sufficiente a garantire la protezione dei diritti del/della minore. Tuttavia, pur riconoscendo l'evoluzione giurisprudenziale dell'istituto, le giudici e i giudici costituzionali hanno sottolineato come esso non sia in grado di assicurare una tutela stabile e tempestiva del legame affettivo tra la persona minore e la madre intenzionale⁸, risultando dunque inadeguato rispetto al principio del *best interest of the child*. Al fine di superare l'eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, le giudici e i giudici costituzionali hanno richiamato la [sentenza n. 221 del 2019](#): in quest'ultima veniva ribadito che «opera [...] il principio – ripetutamente affermato da questa Corte – secondo il quale l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (*ex plurimis*, [sentenze n. 141 del 2019](#), [n. 268](#) e [n. 83 del 2017](#), [n. 241](#) e [n. 36 del 2016](#); [ordinanza n. 207 del 2018](#))»⁹.

Nella sentenza in esame le giudici e i giudici costituzionali, nel respingere la seconda eccezione, ribadiscono che la fattispecie oggetto del giudizio non è sovrapponibile a quella decisa con la [sentenza n. 32 del 2021](#). In quel caso, infatti, la questione riguardava l'impossibilità di attribuire lo *status filiationis* anche alla madre intenzionale, in assenza dei presupposti per l'adozione in casi particolari. Proprio in quella pronuncia, la Corte aveva già messo in evidenza la condizione deteriore in cui versano le/i figlie/i nate/i da PMA di tipo eterologo realizzata da due donne, situazione determinata unicamente dall'orientamento sessuale delle persone coinvolte nel progetto genitoriale. Così le/i minori, prive/i del riconoscimento giuridico del legame con uno dei due genitori, risultano esposte/i a vulnerabilità e privazioni tanto affettive quanto giuridiche. In questo contesto si coglie il mutato orientamento assunto dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 69 del 2025](#), coeva a quella in commento, rispetto a quanto affermato nella precedente pronuncia [n. 221 del 2019](#)¹⁰.

La Corte chiarisce, infatti, che l'impianto della legge sulla procreazione medicalmente assistita riflette modelli familiari storicamente consolidati, ma non costituisce «una scelta costituzionalmente obbligata», dal momento che la Costituzione non circoscrive il concetto di

⁸ Cfr. sul punto v. [Cass., sez. un., sent. 30 dicembre 2022, n. 38162](#), p.ti. 1 e ss. (*fatti di causa e motivi della decisione*). Per un'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dell'adozione in casi particolari cfr. G. FERRANDO, *Adozioni in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in [Questione Giustizia](#), 2022, 1 e ss.

⁹ [Corte cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 221](#), cit., punto 7 del *Considerato in diritto*.

¹⁰ Per un'analisi della decisione cfr. L. DEL CORONA, *Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convenzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa? Nota alla sentenza della Corte costituzionale*, in [Osservatorio AIC](#), 2/2020, 227 e ss.; e M. PICCHI, *Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie un'interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019)*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2021, 143 e ss.



famiglia a quello formato da una coppia eterosessuale unita da vincoli affettivi; e ciò in ragione del fatto che il concetto stesso di famiglia non è cristallizzato¹¹.

Diversamente, nella [sentenza n. 221 del 2019](#), richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, i giudici avevano affermato che «l'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è [...] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale»¹². In quella sede, la Corte costituzionale si era limitata a ribadire che l'eventuale riconoscimento della genitorialità omogenitoriale rientrasse nella discrezionalità del legislatore¹³.

Nel giudizio relativo alla nuova questione di legittimità, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono state presentate opinioni scritte da molteplici *amici curiae*. A sostegno dell'accoglimento delle questioni si sono espressi: Passione civile con Valerio Onida, l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS e Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+. Di segno contrario, il Centro studi Rosario Livatino ha depositato un parere a favore della dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o infondatezza delle questioni sollevate.

3. Il perimetro della questione e la centralità dell'interesse della persona minore

Le questioni di legittimità costituzionale riguardavano gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 c.c. La questione che la Corte affronta riguarda la tutela dell'interesse della persona minore a cui corrisponde «quel fascio di doveri funzionali agli interessi» della stessa e che «l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori»¹⁴.

Quanto al merito della questione, in primo luogo la Corte costituzionale ne ha chiarito l'oggetto, circoscrivendolo allo *status filiationis* di una persona nata in Italia da PMA praticata in uno Stato estero, ove lecita, da una coppia di donne – una delle quali ha prestato consenso informato – che hanno condiviso il progetto di genitorialità (art. 8 della legge n. 40 del 2004).

La Corte precisa, in particolare, di non affrontare né il tema relativo all'aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali – già esaminato nella [sentenza n. 221 del 2019](#) – né le questioni relative al divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, co. 6, della legge n. 40 del 2004, come modificato dalla legge n. 169 del 2024. Particolarmente significativa risulta la scelta della Corte costituzionale di focalizzare interamente l'attenzione sulla tutela

¹¹ Cfr. Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 69](#), punto 9.2. del *Considerato in diritto*.

¹² Cfr. Corte cost., [sent. 23 ottobre 2019, n. 221](#), cit., punto 5.2. del *Considerato in diritto*.

¹³ Cfr. [Ibidem](#), punto 12 del *Considerato in diritto*. Cfr. M. PICCHI, "Figli di un dio minore": quando lo status filiationis dipende dal luogo di nascita (Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 230/2020 della Corte costituzionale), in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2021, 5.

¹⁴ Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit., punto 3 del *Considerato in diritto*.



dell'interesse della/del minore¹⁵, circoscrivendo le censure del Tribunale di Lucca al solo art. 8 della legge n. 40 del 2004, elevato a criterio guida dell'intero giudizio di costituzionalità. Una simile impostazione assolve a una funzione fondamentale: evitare il rischio di sovrapposizione tra diritti e situazioni giuridiche eterogenee che – pur connesse tra loro – per la loro complessità e specificità, richiedono di essere affrontate in sedi e tempi distinti, al fine di consentire una più approfondita e adeguata valutazione¹⁶.

La centralità riconosciuta all'interesse della/del minore risulta tanto più rilevante in quanto costituisce l'unico profilo esaminato nel merito: è attorno ad esso, infatti, che la Corte costruisce consapevolmente l'intera argomentazione, rimuovendo dal campo ogni altro elemento che possa distogliere l'attenzione dalla tutela di colei/colui che, nel contesto specifico, risulta il soggetto più vulnerabile. Si assiste, in tal senso, a una vera e propria operazione di pulizia della scena, che consente di portare in primo piano il *best interest of the child*, elevandolo a criterio ordinatorio dell'intervento di costituzionalità¹⁷.

Questa scelta, tuttavia, non implica la negazione né la svalutazione di altre istanze giuridicamente rilevanti – come, ad esempio, quella relativa all'eventuale riconoscimento di un diritto alla genitorialità – ma ne evidenzia la non pertinenza nel contesto del giudizio¹⁸. La Corte, in altri termini, perimetrando la questione all'art. 8 della legge n. 40 del 2004, concentra l'analisi su ciò che in questa sede assume rilievo inderogabile: la protezione effettiva e tempestiva dell'interesse superiore della/del minore. Per tale ragione, essa precisa che le censure del giudice a quo si riferiscono solo all'art. 8 della legge n. 40 del 2004 dedicato allo stato giuridico della persona nata, non già anche all'art. 9 relativo al “divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre”¹⁹.

4. Il nesso tra volontà procreativa e responsabilità genitoriale

Un elemento di forte innovazione nel *reasoning* della Corte è rappresentato dalla valorizzazione del nesso inscindibile tra volontà procreativa e responsabilità genitoriale. Si

¹⁵ Per una ricostruzione del ruolo assunto dal principio del *best interest of the child* nella giurisprudenza, non solo nazionale, cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, 2016, 2 e ss.

¹⁶ Cfr. Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), punto 8.3. del *Considerato in diritto*.

¹⁷ Cfr. A. ANSELMO, *La Corte si pronuncia ancora in materia di procreazione medicalmente assistita*, in [lecostituzionaliste](#), 2025, 1 e ss.

¹⁸ Sulla prospettività di un diritto alla genitorialità v. Corte cost. [sent. 10 giugno 2014, n. 162](#), punto 13 del *Considerato in diritto*.

Una diversa posizione è assunta dalla Corte costituzionale, Corte cost, sentt. [n. 69 del 2025](#), [n. 33 del 2025](#); [n. 33 del 2021](#), [n. 230 del 2020](#), [n. 221 del 2019](#).

Per uno sguardo al di fuori dell'ordinamento nazionale cfr. A.M. LECIS COCCO ORTU, *La “PMA pour toutes” in Francia: tante risposte e qualche interrogativo aperto*, in [GenIUS](#), 2021, 1 e ss.

¹⁹ Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit., punto 3 del *Considerato in diritto*.



osserva che quest'ultima «e gli obblighi a essa correlati si giustificano proprio alla luce della riconducibilità della nuova vita alla volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale [...] [che nel caso di specie] si svela e si esprime attraverso il “consenso” prestato al ricorso alle tecniche di PMA [...]»²⁰. Tale principio viene dedotto dall'art. 6 della legge 40 del 2004²¹, già valorizzato dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 161 del 2023](#), la quale ha ritenuto che il consenso espresso ai sensi dell'articolo ora richiamato costituisca non solo consenso informato al trattamento medico, ma un atto orientato a fondare lo status di figlia/o²². A ciò si aggiunge quanto disposto dall'art. 8 della medesima legge, che riconosce lo stato giuridico di figlie/i nate/i da procreazione medicalmente assistita anche in caso di scissione tra genitorialità biologica e genitorialità giuridica²³.

La Corte afferma con fermezza che il consenso espresso da entrambi i genitori costituisce un «adeguato fondamento» della responsabilità genitoriale anche nei casi di scissione tra identità biologica e identità giuridica, rappresentando titolo idoneo per il riconoscimento dello stato di figlia/o. Tale principio, secondo la Corte, si evince chiaramente dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004, il quale stabilisce che i nati a seguito di un percorso di fecondazione medicalmente assistita assumono lo status di “figli nati nel matrimonio” o di “figli riconosciuti” dalla coppia che ha avviato il percorso. La Corte costituzionale, richiamando le sentenze [n. 230 del 2020](#) e [237 del 2019](#), ribadisce che la responsabilità genitoriale e i correlati obblighi di cura e protezione trovano dunque giustificazione nella volontà consapevole di coloro che danno origine ad un progetto genitoriale, specialmente nei casi in cui la procreazione avviene attraverso modalità diverse da quella naturale. In tali casi, la volontà dei soggetti si concretizza mediante il consenso informato prestato al momento del ricorso alle tecniche di PMA, consenso dal quale deriva la «responsabilità conseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere a una tale tecnica procreativa»²⁴. Si tratta di un vincolo giuridico coerente con il principio secondo cui non è consentito sottrarsi alle conseguenze giuridiche derivanti dalla scelta di ricorrere volontariamente alla PMA. Come ribadito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 68 del 2025](#), e già affermato nella [n. 127 del 2020](#), il divieto di impugnazione del riconoscimento (art. 9 legge n. 40 del 2004) è volto a sottrarre il destino giuridico della persona minore all'instabilità delle volontà individuali, le quali, in determinati casi e a precise condizioni, assumono rilevanza costitutiva ai fini del concepimento.

Secondo la Corte, dal progetto di genitorialità condiviso discendono, in capo a entrambi i soggetti che vi hanno aderito, i doveri previsti dall'art. 147 c.c. e l'art. 30, co. 1 Cost., mentre la persona minore è titolare dei diritti sanciti dal legislatore agli artt. 315-*bis* e 337-*ter* c.c. Tali

²⁰ Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit. punto 6 del *Considerato in diritto*.

²¹ *Ibidem*, punto. 6 del *Considerato in diritto*.

²² Corte cost., [sent. 24 luglio 2023, n. 161](#), punto 11.4. del *Considerato in diritto*.

²³ *Ibidem*, punto 11.4. del *Considerato in diritto*.

²⁴ Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit., punto 6 del *Considerato in diritto*.



diritti comprendono il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale dei genitori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della/del minore; il diritto a crescere in famiglia, attraverso il mantenimento di rapporti con i parenti; il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, da cui ricevere cura, educazione e istruzione. Si tratta, in definitiva, di diritti funzionali alla piena realizzazione del *best interest of the child*.

Nel caso in cui il progetto genitoriale sia stato intrapreso da una coppia di persone dello stesso sesso, la Corte sostiene che non è sufficiente il riconoscimento del rapporto con la madre biologica: occorre dare rilevanza al rapporto con entrambi, in ottica di valorizzazione del principio dell'unicità dello status di figlia/o, secondo il quale tutte/tutti le/i figlie/i hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla nascita all'interno o fuori dal matrimonio, o che siano figlie/i adottive/i.

In continuità, la Corte compie un ulteriore passo affermando che l'orientamento sessuale non entra in conflitto con i principi e i valori costituzionali e non influisce, di per sé, sull'idoneità a svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale²⁵.

Ritenendo insoddisfacente l'attuale disciplina dell'adozione in casi particolari, i/le giudici costituzionali ne evidenziano l'incapacità di offrire una piena tutela alla persona minore, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo la Corte costituzionale²⁶, nonostante l'evoluzione impressa dalla [sentenza n. 79 del 2022](#) che ha rimosso il divario tra adozione legittimante e adozione in casi particolari (c.d. non legittimante)²⁷, permane un deficit di tutela per la/il nata/o in costanza di un progetto di genitorialità condiviso, quando il legame giuridico si realizza soltanto con la madre biologica. Ne consegue una compressione del diritto della persona minore a vedere riconosciuti i diritti soprarichiamati che dovrebbero trovare realizzazione per opera di entrambi i genitori, con effetto distorsivo interno alla coppia: si crea una disparità di trattamento nella coppia tra chi è titolare dei doveri genitoriali, e chi ne resta escluso, vanificando i principi di parità e corresponsabilità insita nella riforma del diritto di famiglia²⁸.

Un'ulteriore criticità dell'adozione in casi particolari risiede nelle lungaggini interne al procedimento, durante le quali la persona minore resta priva di effettiva tutela, mancando «il riconoscimento dello *status filiationis* sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA»²⁹.

²⁵ Corte cost. [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit., punto 8.4. del *Considerato in diritto*.

²⁶ [Ibidem](#), p.to. 9.3 *Considerato in diritto*.

²⁷ Cfr. G. FERRANDO, *Adozioni in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, cit., pp. 1 e ss.

²⁸ Cfr. Corte cost. [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), cit., punto 12 del *Considerato in diritto*.

²⁹ [Ibidem](#), punto 9.3. del *Considerato in diritto*.



A ciò si aggiunge, secondo le/i giudici costituzionali un paradosso: nonostante l'impegno comune, l'assunzione di responsabilità della madre intenzionale deve essere oggetto di apposita istanza, non essendo sufficiente il consenso espresso nella fase iniziale del progetto. Qualora la madre intenzionale, dopo aver prestato il consenso al progetto di genitorialità, non presenti la relativa istanza, la persona minore nata da tale procedura non potrà esercitare alcun diritto al riconoscimento, neppure tramite un tutore o la madre biologica³⁰. Dunque, l'attuale disciplina pone la/il minore in un limbo giuridico che colloca nell'incertezza l'effettivo esercizio dei contrastando apertamente con il diritto costituzionale al riconoscimento di un'identità giuridica stabile sin dalla nascita. Ne derivano molteplici violazioni: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale della/del nata/o e del suo diritto a vedersi riconosciuto uno status giuridico stabile sin dalla nascita; dell'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza del vulnus attuale, dell'art. 30 Cost., per compromissione dei diritti della persona minore connessi alla responsabilità genitoriale e agli obblighi da essa discendenti. La Corte costituzionale conclude affermando che non è più giustificabile la perdurante inerzia legislativa, che ha omesso di porre rimedio al vulnus normativo pregiudicando l'interesse superiore della persona minore. Ribadisce che l'«insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche della madre intenzionale» non consente più di giustificare l'inerzia protratta del legislatore³¹. Sulla base di tali motivazioni, la Corte dichiara l'illegittimità dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 per violazione degli artt. 2,3, e 30 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento del rapporto di genitorialità anche con la madre intenzionale in caso di procreazione medicalmente assistita realizzata all'estero da due persone che abbiano condiviso il progetto genitoriale, quando il rapporto si crei solo con la madre biologica, e non già anche con la madre intenzionale.

5. Alcune considerazioni conclusive

La pronuncia fin qui analizzata rappresenta un punto di svolta per almeno due ordini di ragioni. Da un lato, essa si colloca in piena coerenza con la dichiarazione di intenti della legge n. 40 del 2004, volta a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti, incluso il concepito, contribuendo così a superare le contraddizioni interne della normativa che ne compromettevano l'effettiva realizzazione. Dall'altro lato, la decisione in esame, pur concentrandosi dichiaratamente sul *best interest of the child* e relegando sullo sfondo la questione dell'omogenitorialità femminile, si confronta indirettamente con tale tematica, aprendo la strada alla configurazione di un nuovo paradigma familiare. In questa prospettiva,

³⁰ [Ibidem](#), punto 9.3. del *Considerato in diritto*.

³¹ [Ibidem](#), punto 14 del *Considerato in diritto*.



l'interesse della persona minore, pur non costituendo uno strumento per il riconoscimento di diritti delle adulte o degli adulti, si inserisce in un contesto relazionale fondato sulla comunione di intenti tra i soggetti coinvolti. L'anello di congiunzione tra volontà genitoriale e riconoscimento giuridico è, dunque, duplice: la volontà dell'ordinamento giuridico di farsi parte diligente nel riconoscimento dello status giuridico di nate/i, e quella dei genitori di assumersi volontariamente doveri proprio verso queste/i nate/i. In questa prospettiva, si ribadisce, a parere di chi scrive, che le persone minori non possono pagare il prezzo delle scelte effettuate dai propri genitori³², risultando titolare di diritti al pari di minori connotati da una storia differente. L'evoluzione favorita dalla [sentenza n. 79 del 2022](#) che ha equiparato la posizione delle persone adottate secondo la disciplina legittimante e quella non legittimante, pur costituendo un enorme progresso, non aveva realizzato ancora il pieno riconoscimento della relazione tra volontà procreativa e responsabilità genitoriale³³. Sembra, dunque, che la Corte costituzionale con un'operazione di decostruzione culturale abbia ribilanciato diritti e doveri: viene ora alla memoria la riflessione di Norberto Bobbio «i nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti».

È proprio in questa prospettiva che la famiglia emerge come espressione di volontà, progettualità condivisa e responsabilità, secondo un modello familiare duttile che richiede di essere interpretato alla luce tanto delle trasformazioni ordinamentali quanto «dell'evoluzione della società e dei costumi», come già affermato dalla Corte in precedenti decisioni sulla legge n. 40 del 2004³⁴. Emblematico, in tal senso, il passaggio della [sentenza n. 162 del 2014](#) ove si afferma che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa», come, d'altronde, testimonia anche l'articolata disciplina sulle adozioni³⁵.

Nonostante l'innovazione rappresentata dalla [sentenza n. 68 del 2025](#), resta tuttavia lungo il percorso verso una piena parità di trattamento tra famiglie composte da coppia eterosessuale e omosessuale. La Corte, infatti, ha lasciato fuori dal perimetro della decisione tanto le questioni relative al riconoscimento di figlie/i nate/i tramite gestazione per altri, quanto il tema dell'omogenitorialità maschile.

Occorre quindi riconoscere che, pur segnando un'importante apertura interpretativa, la decisione evidenzia altresì i limiti attuali del sistema: l'istanza di riconoscimento dell'omogenitorialità maschile continua a scontarsi «con il paradigma eterosessuale presupposto dell'articolazione delle relazioni familiari che si atteggia, nell'interpretazione giuridica oltre che nel diritto pubblico, quale vero e proprio nodo di resistenza rispetto alla

³² Cfr. Corte cost., [sent. 9 marzo 2021, n. 33](#), punto 5.7. del *Considerato in diritto*.

³³ Cfr. A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in [Rivista di Diritti Comparati](#), 2025, 3 e ss.

³⁴ Cfr. Corte cost., [sent. n. 138 del 2010](#), punto 9 del *Considerato in diritto*.

³⁵ Cfr. Corte cost., [sent. n. 162 del 2014](#), cit., punto 6 del *Considerato in diritto*.



stessa pervasività del giudizio di eguaglianza»³⁶. In tale quadro, la pronuncia [n. 68 del 2025](#) richiama, ancora una volta, l'urgenza di un intervento legislativo capace di farsi carico delle nuove forme di genitorialità e della tutela effettiva delle persone minori³⁷.

In tale quadro si colloca anche la coeva [sentenza n. 69 del 2025](#), con la quale la Corte costituzionale – chiamata a scrutinare la legittimità del divieto per una donna singola di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, previsto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004 – ha ribadito la primaria competenza del legislatore in materia di «temi eticamente sensibili» ([sentenza n. 162 del 2014](#))»³⁸, riaffermando che spetta al Parlamento «individuare “un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana” ([sentenza n. 221 del 2019](#))»³⁹. La Corte ha così limitato il proprio scrutinio alla verifica della manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, che ha escluso, ritenendo conforme la previsione volta ad assicurare al/alla bambino/a non ancora nato/a «quelle che [...] appaiono, in astratto, le migliori condizioni ‘di partenza’»⁴⁰. Pur non intervenendo sul nodo cruciale del superamento del modello eterosessuale presupposto della normativa vigente, la Corte ha rimesso al legislatore la responsabilità politica e giuridica di farsi carico di un necessario ripensamento sistemico della disciplina⁴¹.

Il ruolo della Corte costituzionale si conferma, così, prezioso nel riaffermare – ancora una volta – che è dovere del legislatore dare risposta alle istanze di riconoscimento di nuovi modelli genitoriali e familiari. Al contempo, essa non rinuncia a manifestare una disponibilità all'apertura verso assetti più inclusivi, capaci di riflettere trasformazioni sociali e giuridiche in atto, nonché l'incessante richiesta di tutela proveniente da famiglie già esistenti nella realtà, ma ancora prive di tutela.

Con la [sentenza n. 68 del 2025](#), la Corte ha, dunque, ritenuto di non poter più attendere un intervento del legislatore quanto al riconoscimento dello status giuridico delle persone minori, affermando che tutte le soggettività coinvolte nella nuova relazione non potevano restare più nell'ombra. La Corte costituzionale si pone, in tal senso, come interprete dei mutamenti e della crescente complessità del contesto sociale, intercettando le nuove esigenze di tutela che emergono dalla società e che vengono sempre più frequentemente rivolte ai giudici comuni. In tale dinamica, essa non di rado si spinge sino a colmare i vuoti lasciati dal legislatore. Di fronte all'inerzia legislativa, infatti, la Corte non appare disposta a rinunciare all'esercizio delle

³⁶ A. SCHILLACI, *Non imposta, né vietata: l'omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico*, cit., 7.

³⁷ Cfr. Corte cost., [sent. 21 marzo 2025, n. 33](#), punto 8.2. del *Considerato in diritto*.

³⁸ Cfr. Corte cost. [sent. 28 maggio 2025, n. 69](#), p. 6.2.3. del *Considerato in diritto*.

³⁹ [Ibidem.](#)

⁴⁰ [Ibidem.](#)

⁴¹ Cfr. A.G. PIETROSANTI, *Verso una graduale “responsabilizzazione dello Stato (legislatore)?*, in [nuoveautonomie.it](#), 2021, 905 e ss.



proprie funzioni di garanzia, anche a costo di avvicinarsi al perimetro della discrezionalità politica, laddove una diversa scelta equivarrebbe a una forma di denegata giustizia⁴².

⁴² Cfr. S. LIETO, *L'illegittimità costituzionale come problema complesso*, in [Rivista AIC](#), 2/2025, 73 e ss. Cfr. anche G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Verso un giudizio dell'ottemperanza costituzionale? Alcuni spunti di riflessione a partire dallo sperimentalismo costituzionale colombiano*, in [DPCE OnLine](#), 2025, 1069 e ss.